
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: **Servizio di portineria presso la sede di Trentino Network S.r.l., in via G. Pedrotti – 38121 Trento. CIG 6210252E0F.**

Proroga tecnica del Contratto dd. 30 ottobre 2015 prot. n. 6414 per il periodo dal 01 novembre 2017 al 30 aprile 2018.

Premesso che

- **contratto dd. 30 ottobre 2015 prot. n. 6414** Trentino Network S.r.l., affidava ad **AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** Via Morari, 1 38056 – Levico Terme (TN) Codice Fiscale e P. IVA n. 01926390228 il **servizio di portineria presso la sede di Trentino Network S.r.l., in via G. Pedrotti – 38121 Trento. CIG 6210252E0F.**
- la durata del contratto di cui al punto precedente era stabilita in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di sottoscrizione e quindi con scadenza ultima il 31 ottobre 2017.
- Trentino Network S.r.l. **vista** la scadenza del termine del contratto relativo al servizio (31 ottobre 2017) e considerato che è in corso di attivazione la nuova procedura di RDO tramite confronto concorrenziale sul Mepa ai fini del reperimento di un nuovo contraente, è interesse di Trentino Network S.r.l. dar corso alla c.d. “proroga tecnica” con l’attuale gestore del servizio, per il tempo strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie alla conclusione dell’ iter della nuova procedura di confronto concorrenziale e al fine di ovviare alla necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure

telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza della fornitura *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Verificato che il servizio richiesto non era presente al momento della avvio della procedura che ha ricondotto alla stipula del contratto di data 30 ottobre 2015 prot. 6414, nel sistema Mercurio né esiste in Consip una specifica convenzione, per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT o gara telematica;

Vista la scadenza del contratto relativo (31 ottobre 2017) e considerato che è in corso di attivazione la nuova procedura di RDO tramite confronto concorrenziale sul Mepa, è interesse di Trentino Network S.r.l. dar corso alla c.d. “proroga tecnica” con l’attuale gestore del servizio, per il tempo strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie all’individuazione del nuovo contraente, al fine di ovviare alla necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

Atteso che Trentino Network S.r.l. con MDS 418/2017 dd. 13 novembre 2017 ha certificato la necessità di detta proroga tecnica del contratto dd. 30 ottobre 2015 Prot. n. 6414 per il tempo strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie all’individuazione del nuovo contraente, quantificato in mesi 6 dalla scadenza del contratto stesso e quindi fino al 30/04/2018.

Valutato che il valore presunto della spesa per la fornitura de quo ammonta a massimi Euro € 25.462,74.= (venticinquemilaquattrocentosessantadue/74), al netto degli oneri fiscali di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale

Considerato che, la scrivente, a parziale modifica del contratto dd.30 ottobre 2017 Prot. n. 6414 intenderebbe introdurre la facoltà di recesso in favore di Trentino Network S.r.l. in qualsiasi momento se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stato completato tutto l’iter della nuova procedura di affido.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno giorni 8 (otto). In caso di recesso da parte di Trentino Network S.r.l., alla società **AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**. non competerà altro diritto che quello al pagamento del servizio fino a quel momento realizzato e approvato da Trentino Network S.r.l. a seguito della verifica di conformità.

Richiamati:

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d’attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

Visto il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- le norme del codice civile;

- gli atti citati in premessa;

Il Presidente

D E T E R M I N A

1. di approvare e autorizzare la proroga tecnica del contratto prot. dd. 30 ottobre 2015 Prot. n. 6414 per il tempo strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie per di attivazione la nuova procedura di RDO tramite confronto concorrenziale sul Mepa ai fini del reperimento del nuovo contraente, quantificato in mesi 6 dalla scadenza del contratto stesso e quindi fino al 30/04/2018;
2. di introdurre, a parziale modifica del contratto Prot. n. 6414 dd. 30 ottobre 2015, la facoltà di recesso in favore di Trentino Network S.r.l. in qualsiasi momento se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stato completato tutto l'iter di attivazione della nuova procedura di RDO tramite confronto concorrenziale sul Mepa ai fini del reperimento di un nuovo contraente. La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno giorni 8 (otto). In caso di recesso da parte di Trentino Network S.r.l., alla società **AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** non competerà altro diritto che quello al pagamento del servizio fino a quel momento realizzato e approvato da Trentino Network S.r.l. a seguito della verifica di conformità;
3. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nella comunicazione di proroga rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nel contratto dd. 30 ottobre 2015 Prot. n. 6414;
4. di autorizzare l'impegno di spesa massimo pari ad € 25.462,74.= (venticinquemilaquattrocentosessantadue/74);

5. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG 6210252E0F**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

TRENTINO NETWORK S.R.L.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

Allegato: lettera di proroga

AIZ/AM-5.1-2014/298